

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2166-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

(V. Stampato Camera n. 3845)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1983

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 gennaio 1983*

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che il Senato ha già riconosciuto costituzionalmente corretto il provvedimento in esame, poichè in esso esistono i presupposti di necessità ed urgenza, l'esame di merito ci introduce in una normativa che aumenta la tassazione sugli apparecchi di accensione e accendigas.

L'attuale trattamento fiscale degli apparecchi di accensione risale al 1971, quando, a seguito anche della pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità del monopolio di fabbricazione, importazione e vendita degli accenditori, fu interamente rivisto il regime fiscale degli apparecchi di accensione e degli accendigas per uso domestico e venne ripristinata l'imposta di fabbricazione sugli accenditori. Attualmente, l'intero settore dei mezzi di accensione è assoggettato ad imposta di fabbricazione, con la considerazione che per i fiammiferi trattasi di imposta correlata al relativo prezzo di vendita al dettaglio, mentre per gli apparecchi di accensione l'imposta è rappresentata da un importo fisso. Pertanto, fino ad oggi le relative aliquote fisse dell'imposta di fabbricazione sono rimaste inadeguate rispetto al carico fiscale gravante sui fiammiferi, favorendo un progressivo calo del livello dei consumi di fiammiferi (si pensi che il consumo totale è sceso dai 95,5 miliardi di pezzi nel 1975 a circa 58 miliardi del 1982), che ha portato alla chiusura di alcuni stabilimenti e a un accentuato ricorso alla cassa integrazione in altre unità produttive, con conseguenze negative anche nei settori indotti. Al deterioramento della domanda globale di fiammiferi ha senz'altro contribuito pesantemente l'inadeguata tassazione degli apparecchi di accensione, comunque nettamente avvantaggiati sul piano fiscale nei confronti dei fiammiferi; e perciò si è provveduto, con il decreto-legge in discussione, a riequilibrare, almeno parzialmente, il carico fiscale tra i due prodotti, commisurandolo anche e so-

prattutto alla potenzialità delle accensioni possibili con il singolo pezzo, sia per gli accenditori che per gli accendigas per uso domestico. Per gli accenditori in metalli preziosi, si è anche tenuto conto dell'indice di capacità contributiva che agli stessi deve riconnettersi, per attribuirgli una più elevata imposta. Per gli accendigas « a fiamma » è sembrata opportuna l'equiparazione, sotto il profilo fiscale, agli accenditori normali, poichè trattasi in realtà di prodotti facilmente a questi sostituibili anche per l'accensione dei prodotti da fumo, pur lasciandone il controllo della attività di produzione e la commercializzazione sotto il regime stabilito per gli accendigas.

Invece agli accendigas « a scintilla » per uso domestico è stata riservata l'aliquota più bassa.

Comunque, anche in questo campo occorre procedere con una certa cautela in quanto l'industria degli accendigas è tipicamente nazionale ed è largamente presente anche sul mercato delle esportazioni.

* * *

L'articolo 1 del provvedimento stabilisce nuove misure all'imposta di fabbricazione sui vari apparecchi di accensione e sulle relative parti e pezzi di ricambio principali.

L'articolo 2 individua le parti e pezzi di ricambio principali degli accendigas per uso domestico idonei anche a produrre fiamma.

L'articolo 3 obbliga i distributori degli apparecchi di accensione a denunciare i prodotti giacenti nei propri magazzini.

L'articolo 4 prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro delle finanze per la determinazione delle caratteristiche dei contrassegni di Stato da applicarsi sugli apparecchi di accensione di pregio e sugli accendigas atti a produrre fiamma e sulle parti e pezzi di ricambio principali.

Gli articoli 5 e 6 quintuplicano l'importo, rispettivamente, delle pene pecuniarie per le trasgressioni fiscali e dei diritti annuali per il rilascio delle licenze relative agli apparecchi di accensione.

La Camera dei deputati, che ha esaminato il provvedimento in prima lettura, ha apportato ai suddetti sei articoli delle modifiche riguardanti spostamenti di aliquote e termini diversi, ma tali modifiche non cambiano, se non in meglio, la sostanza del provvedimento stesso, tanto da ottenere un maggior gettito annuale di circa 40 miliardi di lire, rispetto a quello attuale di 8 miliardi di lire.

L'articolo 7 prevede l'affidamento in « temporanea reggenza » degli uffici, a livello dirigenziale, dell'Amministrazione dei monopoli, ai funzionari della carriera direttiva, analogamente a quanto già stabilito per il personale del Ministero delle finanze, allo scopo di completare il quadro operativo ed organizzativo dell'azienda nel momento in cui l'acquisizione dell'ATI (Azienda tabacchi italiani) s.p.a. e l'assegnazione della gestione del gioco del lotto comportano la necessità di un potenziamento delle attività dell'Amministrazione stessa.

L'articolo 8 lascia invariata l'attuale normativa di divieto assoluto della pubblicità dei prodotti da fumo e prevede un inasprimento nell'ammenda fino a 25 volte l'attuale (cioè, da un minimo di 5 milioni ad un massimo di 50 milioni di lire). Tali disposizioni riguardano, ovviamente, le pubblicazioni e le trasmissioni che, essendo dirette indiscriminatamente al pubblico dei potenziali fumatori, sono suscettibili di provocare, nel reclamizzare una determinata marca, una generica propaganda atta ad incrementare il fumo fra i fumatori ed a diffonderlo anche fra i non fumatori, particolarmente fra i giovani.

È altrettanto ovvio che la norma esistente nell'articolo 8 citato non deve riguardare le pubblicazioni specializzate indirizzate alle categorie professionali degli operatori del settore. Va sottolineato che i proventi derivanti dall'inasprimento delle sanzioni amministrative saranno devoluti ad un apposito capitolo di spesa del Ministero della sanità per essere destinati al potenziamento dell'educazione ed informazione sanitaria, nonché delle ricerche e degli studi nel settore della prevenzione della patologia da fumo.

L'articolo 9 consente un regime agevolato (imposta di registro, plusvalenze agli effetti dell'IRPEG e ILOR, INVIM), per quanto riguarda le operazioni di trasferimento e conferimento attuate nell'ambito dei piani di organizzazione e ristrutturazione della Azienda tabacchi italiani — ATI s.p.a. — trasferita, ai sensi della legge 22 luglio 1982, n. 467, all'Amministrazione dei monopoli.

È stato infine introdotto, dalla Camera dei deputati, l'articolo 9-bis, che sostituisce l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528 (sull'ordinamento del gioco del lotto).

* * *

Per gli esposti motivi, propongo agli onorevoli senatori, a nome della 6^a Commissione (in adempimento dell'incarico a me conferito a maggioranza), l'approvazione del disegno di legge n. 2166, che converte in legge il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che gli effetti del provvedimento in questione fanno parte degli obiettivi della manovra economico-finanziaria del Governo.

LAI, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

8 febbraio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime a maggioranza, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote d'imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo, con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

a) per ogni accendisigari per autoveicolo	L. 15.000
b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione	» 900
c) per ogni apparecchio di accensione in oro o platino	» 40.000
d) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi	» 22.000
e) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d)	» 3.500
f) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione	» 250
g) per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla nonchè per ogni	

accendigas incorporato in fornelli a gas portatili per uso di campeggio » 1.000

h) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma » 3.500

i) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina » 5.000

l) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera h) » 250 ».

All'articolo 2:

nel primo comma le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera l) »;

nel secondo comma le parole: « lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera h) ».

All'articolo 3:

nel secondo comma le parole: « non oltre trenta giorni da tale notificazione » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base dei prodotti venduti, entro 90 giorni dalla emissione della fattura e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

nel quarto comma sono soppresse le parole: « di trenta giorni ».

All'articolo 4, dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale » sono aggiunte le seguenti: « entro trenta giorni », e le parole: « lettere c), g) ed i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere c), d), h) ed l) ».

All'articolo 5 la parola: « quintuplicate » è sostituita dalla seguente: « quadruplicate ».

All'articolo 6:

nel primo comma la parola: « quintuplicati » è sostituita dalla seguente: « quadruplicati »;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel secondo comma la parola: « quintuplicati » è sostituita dalla seguente: « quadruplicati ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 6-bis. — Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'applicazione ed il pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'articolo 1 ed a preve-

dere in particolare una dilazione non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per il pagamento dell'imposta »

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. — L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

”Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore” ».

Decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 14 aprile 1975, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale degli apparecchi di accensione, variare le relative aliquote di imposta di fabbricazione, dettare disposizioni sulle reggenze degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificare le sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

- a) per ogni accendisigari per autovettura lire 13.000;

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

- a) per ogni accendisigari per autoveicolo L. 15.000

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione lire 1.200;

c) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi lire 22.000;

d) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) lire 3.500;

e) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione lire 600;

f) per ogni accendigas per uso domestico, idoneo a produrre scintilla lire 2.000;

g) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma lire 3.500;

h) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina lire 5.000;

i) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera *g*) lire 600.

Art. 2.

Le parti e i pezzi di ricambio principali per il funzionamento degli accendigas per uso domestico di cui all'articolo 1, lettera *i*), sono i seguenti:

- 1) testata dell'apparecchio;
- 2) corpo dell'apparecchio;
- 3) rotella ovvero piastrina per il funzionamento del meccanismo di accensione;
- 4) cristallo unidirezionale del dispositivo piezoelettrico;
- 5) valvola di entrata del gas;
- 6) valvola di uscita del gas;
- 7) serbatoio del gas.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione	L.	900
c) per ogni apparecchio di accensione in oro o platino	»	40.000
d) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi	»	22.000
e) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d)	»	3.500
f) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione	»	250
g) per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla nonchè per ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili per uso di campeggio	»	1.000
h) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma	»	3.500
i) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina	»	5.000
l) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera h)	»	250.

Art. 2.

Le parti e i pezzi di ricambio principali per il funzionamento degli accendigas per uso domestico di cui all'articolo 1, lettera l), sono i seguenti:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*;
- 7) *identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Non sono soggetti a tassazione le parti e i pezzi di ricambio principali introdotti in fabbrica ed utilizzati per la produzione degli accendigas per uso domestico di cui all'articolo 1, lettera g).

Alle parti e pezzi di ricambio principali di cui al primo comma si applicano le disposizioni emanate dal Ministro delle finanze in ordine agli accendigas per uso domestico, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198.

Art. 3.

I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 1 devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a comunicare al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato i quantitativi di tali prodotti giacenti, alla stessa data, nei propri magazzini.

L'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, procede alla liquidazione della differenza di imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, notificandone l'importo alle ditte interessate ed informandone la Direzione generale dei monopoli. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni da tale notificazione, al pagamento della differenza di imposta dovuta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

In caso di omissione od incompletezza della comunicazione di cui al primo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare dell'imposta dovuta e comunque in misura non inferiore a lire cinquantamila. Se la comunicazione viene presentata con ritardo non superiore a quindici giorni, la pena è ridotta ad un quarto. Qualora l'imposta evasa superi cinque milioni di lire, il competente ispettorato dei monopoli dispone la sospensione delle licenze inerenti l'attività svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In caso di mancato pagamento della differenza di imposta entro il termine di trenta giorni indicato nel secondo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica:

a) la pena pecuniaria pari al dieci per cento dell'imposta dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni successivi al termine suindicato;

b) la pena pecuniaria pari al venti per cento dell'imposta dovuta, se questa è corrisposta oltre trenta giorni dal termine suindicato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Non sono soggetti a tassazione le parti e i pezzi di ricambio principali introdotti in fabbrica ed utilizzati per la produzione degli accendigas per uso domestico di cui all'articolo 1, lettera *h*).

Identico.

Art. 3.

Identico.

L'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, procede alla liquidazione della differenza di imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, notificandone l'importo alle ditte interessate ed informandone la Direzione generale dei monopoli. Le ditte provvedono, sulla base dei prodotti venduti, entro 90 giorni dalla emissione della fattura e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al pagamento della differenza di imposta dovuta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

Identico.

In caso di mancato pagamento della differenza di imposta entro il termine indicato nel secondo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica:

a) *identica;*

b) *identica.*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* le caratteristiche dei tipi di contrassegni di Stato da applicare sugli apparecchi di accensione e sulle parti e pezzi di ricambio principali di cui all'articolo 1, lettere c), g) ed i).

Art. 5.

Le pene pecuniarie previste dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono quintuplicate.

Art. 6.

I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico di apparecchi di accensione, previsti dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, sono quintuplicati.

I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione e per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono quintuplicati.

L'integrazione per l'anno 1983 rispetto ai versamenti già effettuati, dovrà essere corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni nella

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni le caratteristiche dei tipi di contrassegni di Stato da applicare sugli apparecchi di accensione e sulle parti e pezzi di ricambio principali di cui all'articolo 1, lettere c), d), h) ed l).

Art. 5.

Le pene pecuniarie previste dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono quadruplicate.

Art. 6.

I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico di apparecchi di accensione, previsti dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, sono quadruplicati.

I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione e per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono quadruplicati.

Identico.

Art. 6-bis.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'applicazione ed il pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'articolo 1 ed a prevedere in particolare una dilazione non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per il pagamento dell'imposta.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 8.

L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, in materia della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, è sostituito dal seguente:

« La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata.

Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni ».

I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonchè a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

I trasferimenti e i conferimenti effettuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a., nell'ambito dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire 1.000.000 ed a quelle ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 100.000 ciascuna.

Le plusvalenze realizzate a seguito dei trasferimenti e conferimenti di cui al precedente comma non concorrono alla formazione del reddito agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi.

L'imposta sull'incremento di valore degli immobili eventualmente dovuta sugli atti predetti è stabilita nella misura fissa di lire 1.000.000.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 9-bis.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1983.

PERTINI

FANFANI — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)*